



IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (parte seconda) di Alessandro Albicini



Il patto di riserva di proprietà nei Paesi dell'Unione Europea

Dopo aver introdotto nel numero precedente di International Trade (06/15 marzo 2006) il patto di riserva di proprietà nella legislazione straniera e principalmente in quella europea, ci restano da esaminare gli aspetti più significativi della Riserva di Proprietà contemplata nella legislazione di 14 “Paesi Europei” (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia ed Ungheria) ed in 6 “Paesi Extra UE” (Argentina, Brasile, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti e Taiwan). Su questo numero tratteremo, nello specifico, i primi 5 Paesi Europei dell’elenco sovraesposto: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia e Francia, indicando per maggior semplicità la clausola di Riserva di Proprietà con la denominazione RDP.

Austria

La legge austriaca non prevede la RDP, tuttavia, nella prassi degli affari, si può prevedere che il trasferimento della proprietà del bene venduto resti “sospeso” fino a quando il relativo prezzo sia integralmente pagato dal compratore (c.d. condizione sospensiva), il quale, però assume subito i **rischi** di perdita o di perimento del bene (come accade in Italia).

La RDP deve essere pattuita contestualmente al contratto di vendita e può essere:

- a) **semplice:** la proprietà del bene si trasferisce al compratore con il pagamento; se questo non è effettuato, il bene dovrà essere restituito al venditore; se è stata pagata una parte del prezzo, questa dovrà essere restituita al compratore, fatto salvo il diritto del venditore di trattenere la parte di prezzo incassata a titolo di uso del bene e di risarcimento del danno causato dall’inadempimento contrattuale del compratore;
- b) **estesa:** in caso di rivendita del bene da parte del compratore, il diritto del venditore si “riversa” sul prezzo così incassato dal compratore-rivenditore.

In caso di modificazioni del bene (es. unione, incorporazione, trasformazione), malgrado eventuali diverse pattuizioni tra le parti, il “nuovo” bene sarà assegnato a chi era proprietario della componente di maggior valore incorporata nel bene (e, a tal fine, si attribuirà un valore anche alla manodopera, con la conseguenza che chi ha trasformato “materie” non sue potrà divenire proprietario del prodotto finito).

Occorre segnalare che, a tutela del venditore, sono previste sanzioni penali a carico del compratore che ceda il bene sottoposto a RDP, ma, d’altra parte, tale clausola non è opponibile ai terzi di buona fede.

Belgio

In Belgio la RDP non è opponibile a terzi acquirenti, ma lo è al fallimento del compratore; sono previste sanzioni penali a carico del compratore che disponga dei beni acquistati in violazione dell’obbligo contemplato dalla RDP.

L’apposizione della clausola di RDP sulla fattura (quale documento che, di solito, viene consegnato al compratore dopo che il contratto di vendita è stato concluso) consente di provare che il bene è rimasto nella proprietà del venditore, il quale potrà così reclamarlo in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore.

La RDP conferisce al venditore un privilegio, rispetto agli altri creditori del compratore, sul prezzo ricavato dal compratore dall’eventuale rivendita del bene (da parte del compratore), ma l’efficacia di tale privilegio non sussiste:

- (i) nei confronti del fallimento del compratore;
- (ii) in caso di incorporazione del bene (mobile) venduto con un bene immobile.

Tali limiti non si applicano se il bene venduto è un macchinario o un bene strumentale, a condizione, comunque, che la RDP sia registrata presso il Tribunale Commerciale del paese (tramite il deposito di copia autentica della fattura relativa alla vendita).

Danimarca

La RDP è prevista dalla legge danese soltanto per i beni strumentali (es. macchinari), mentre per gli altri beni (materie prime, semilavorati, prodotti finiti destinati ad essere rivenduti dal compratore) è utilizzata nella prassi contrattuale.





IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (parte seconda) di Alessandro Albicini



La RDP, se espressamente prevista (eventualmente tramite le condizioni generali di vendita inviate al compratore come conferma del suo ordine, mentre non è valida la mera indicazione sulla fattura), consente al venditore di rivendicare il bene in via preferenziale (ovvero privilegiata) rispetto ad altri creditori del compratore. La RDP è efficace soltanto sul bene venduto, e non può essere utilizzata come garanzia dell'adempimento di altri obblighi del compratore verso il venditore; quindi, è essenziale identificare il bene sul quale si costituisce il vincolo rappresentato dalla RDP.

Nel caso di contratto di conto deposito, in cui sia prevista una clausola di RDP, tale clausola non è opponibile al terzo acquirente se il compratore rivende il bene, tuttavia, se il ricavato della rivendita è stato depositato su un conto separato del compratore, il venditore potrà rivalersi sulla somma così incassata presso lo stesso compratore.

Finlandia

La RDP, che può essere prevista in Finlandia tramite le condizioni generali di vendita, vieta al compratore di cedere il bene prima del pagamento del prezzo, ma non è opponibile a terzi, considerato anche che non esistono formalità (quali pubblici registri) idonee a documentare la "circolazione" dei beni; analogamente, la RDP "cede il passo" dinanzi alle modificazioni (trasformazione, incorporazione, unione) del bene.

Oggetto della RDP può essere soltanto il bene venduto, e il venditore non ottiene il diritto a rivalersi sul prezzo della successiva rivendita effettuata dal compratore-rivenditore. Nel caso di vendita a rate con RDP, se il compratore non paga, il venditore potrà rivendicare il bene direttamente con l'assistenza di un ufficiale giudiziario.

Francia

La Riserva di proprietà (RDP), valida soltanto se prevista nel contratto di vendita "tipo", come previsto dal codice civile, comporta un'eccezione al principio consensualistico, con la conseguenza che la proprietà del bene "passa" al compratore soltanto dopo l'avvenuto pagamento del prezzo; al contrario da quanto avviene in Italia, però, il rischio di perimento del bene resta a carico del venditore (salvo esplicito patto contrario). È obbligatoria la forma scritta, anche tramite previsione nelle condizioni generali di vendita, oppure sulla fattura, sulla conferma d'ordine o su ogni altro documento che attesti un simile impegno da parte del compratore fino al momento della consegna del bene venduto.

Perché la RDP sia valida il bene oggetto della compravendita deve essere esattamente identificabile, il che può essere impossibile in caso di modificazioni per trasformazione, incorporazione e unione con altro bene. La RDP non è opponibile a terzi che abbiano acquistato il bene in buona fede: dal momento che non sono previste sanzioni per il venditore che si dichiari falsamente proprietario del bene dinanzi ai propri acquirenti, l'opponibilità della RDP nei confronti di terzi è molto limitata. La RDP non può essere opposta neppure a quei terzi (di solito banche o altri imprenditori) cui il compratore abbia consegnato un titolo o altro documento rappresentativo del bene acquistato dal venditore: il soggetto detentore di tale documento, quindi, potrà pretendere la consegna del bene previa presentazione del documento stesso, senza che il venditore originario possa scongiurare tale evenienza. Il bene sottoposto a RDP non può essere modificato (trasformazione, incorporazione, unione). Il venditore, facendo leva sulla RDP, può ottenere un provvedimento giudiziario d'urgenza (c.d. référé) per la restituzione del bene non pagato.

In caso di fallimento del compratore, se il bene sia stato rivenduto da quest'ultimo prima dell'inizio della procedura concorsuale, ma non sia stato ancora pagato dal terzo acquirente, il venditore originario può ottenere direttamente dallo stesso terzo acquirente il pagamento del prezzo della rivendita, con il risultato che tale somma non entrerà nella c.d. "massa attiva" del fallimento e, di conseguenza, non sarà sottoposto alla ripartizione concorsuale tra tutti i creditori del compratore fallito.

Alessandro Albicini, Avvocato specializzato in diritto commerciale-societario e contrattualistica internazionale. Studio legale Albicini a Bologna.

